

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3289 del 15/07/2020
Oggetto	Rilascio della concessione FE07A0136 di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso zootecnico nel comune di Finale Emilia (Mo).
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3401 del 15/07/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno quindici LUGLIO 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Oggetto: Rilascio della concessione FE07A0136 di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso zootecnico nel comune di Finale Emilia (Mo)

**LA DIRIGENTE**

**VISTI**

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 1225/2001, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la

d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE) e la DGR 1781/2015; la DGR 1195/2016;

- la Delibera n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche", che ha apportato modifiche ed integrazioni alla "Direttiva Derivazioni" adottata con Deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 8 del 17 dicembre 2015;
- la determinazione ARPAE 2019-732 del 16/09/2019 inerente l'Approvazione della Circolare interna recante le Linee guida LG24/DT, "Indicazioni procedurali per il rilascio di concessioni di risorsa idrica", le Linee guida LG25/DT, "Indicazioni operative sull'istruttoria tecnica delle istanze di concessione di risorsa idrica" e le Linee guida LG26/DT "Indicazioni procedurali per il rilascio di concessioni di aree demanio idrico"
- la Deliberazione Dirigenziale n. 102/2019 che ha conferito alla dottoressa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara con decorrenza a partire dal 14.10.2019;

**PREMESSO CHE:**

- con istanze del 10.11.2007 acquisite agli atti della Regione Emilia Romagna con prot. numm. PG.2008.15109 ed PG.2008.14726 ditta Società Agricola Fienil di Ferro SS – C.F. 02824300368 ha richiesto la concessione di derivazione preferenziale di acque pubbliche sotterranee mediante due pozzi ad “uso igienico e assimilati” (pulizia delle stalle) per una portata complessiva di l/s 6 – cod. sisteb. FE07A0136;

**PRESO ATTO CHE:**

- con domanda acquisita agli atti di ARPAE in data 05.09.2016 con protocollo n. PGFE.2016.9381 la ditta Società Agricola Fienil di Ferro SS – C.F. 02824300368 ha inoltrato istanza di variante al procedimento FE07A0136,
- con richiesta prot. Num.PG.2019.49787, ARPAE ha richiesto opportune integrazioni ai sensi

dell'art. 7 del RR. 41/2001;

- il richiedente ha fornito tali integrazioni con trasmissione acquisita agli atti con num. Prot. PG.2019.169573;

**ESAMINATA LA DOCUMENTAZIONE DA CUI SI EVINCONO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE**

- Portata massima richiesta: 6 l/s, Volume annuo richiesto: 25.000 mc
- Pozzo n.1: localizzazione nel comune di Finale Emilia (MO) coordinate catastali fg.77 mapp.159, coordinate UTM-RER x: 673.872 y: 966.722, profondità 25 m dal p.c;
- Pozzo n.2 (riserva): localizzazione nel comune di Finale Emilia (MO) coordinate catastali fg.77 mapp.123, coordinate UTM-RER x: 673.847 y: 966.800, profondità 30 m dal p.c;
- Uso: zootecnico (abbeveraggio Bestiame e Pulizia Stalle).

**CONSIDERATO** che la procedura in oggetto presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 e ss., e dell'art. 31 del RR.41/2001;

**DATO ATTO** dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 12 del 22.01.2020 senza che nei termini previsti siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

**DATO INOLTRE ATTO:**

- che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;
- che la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e rientra nelle aree SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;
- il corpo idrico interessato dal prelievo è il corpo idrico "0620ER-DQ2-TPAPCS Transizione Pianura Appenninica-Padana - confinato superiore", in stato quantitativo buono;
- il fabbisogno idrico richiesto rispetta le soglie indicate per la dotazione idrica media per capo per la tipologia di allevamento così come definite nell'Allegato 2 alla DGR 1781/2015;

**PRESO ATTO INOLTRE CHE:**

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione d'uso della risorsa idrica richiesta (uso zootecnico) è da assimilare, alla luce dei criteri definiti dalla DGR 1225/2001 e della relativa nota interpretativa del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna prot. ARPAE n. PG/2020/65108, alla categoria d'uso "igienico ed assimilati", di cui alla lettera f) dell'art. 152, comma 2, della LR 3/1999;

**CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:**

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "Direttiva Derivazioni" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "Metodo Era", definiti dalla medesima direttiva;
- che in base alla valutazione ex ante condotta col "metodo Era", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "Attrazione", definiti dalla medesima direttiva;
- vista la presenza di criticità medie, per il principio di precauzione, è opportuno inserire nel disciplinare di concessione clausole che permettano la revisione dei volumi prelevabili come indicato dalla "Direttiva Derivazioni";
- è stato acquisito agli atti con num. Prot. PG.2020.010798 il parere favorevole espresso dalla Provincia di Modena ai sensi dell'art. 12 del RR. 41/2001;

**DATO ATTO ALTRESÌ CHE:**

- le spese di istruttorie sono quantificate pari a € 190,00 ai sensi della DGR 65/2015;
- il canone ad uso "igienico e assimilati" della risorsa idrica per l'anno 2020 è pari a 164,89 €

secondo una portata di l/s 6 ai sensi della DGR 65/2015 e della L.R. 2/2015;

- il deposito cauzionale da costituire ai sensi dell'art. 8 del L.R. 2/2015 è pari ad € 250,00;
- è stato redatto il disciplinare di concessione contenente gli obblighi e le prescrizioni secondo cui sarà regolamentata la derivazione in oggetto, da considerarsi parte, integrante del presente atto,

**PRESO ATTO ALTRESÌ CHE IL RICHIEDENTE:**

- ha corrisposto le spese istruttorie in data 29.08.2016 (rif. Prot. Num. PGFE/2016/9381);
- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'uso della risorsa idrica per l'anno 2020 in data 14.07.2020 (rif. Prot. Num. PG/2020/100985);
- ha corrisposto quanto richiesto per l'uso pregresso della risorsa idrica dal 2014 al 2019, eccependo la prescrizione quinquennale per il periodo precedente ai sensi del comma 4 dell'art. 2948 c.c. (rif. Prot. Num. PG/2019/147020);
- ha corrisposto la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale in data 14.07.2020 (rif. Prot. Num. PG/2020/100985);
- ha trasmesso, in data 14.07.2020, firmato per accettazione il disciplinare di concessione contenente gli obblighi e le prescrizioni a cui sarà assoggettata la concessione (rif. Prot. Num. PG.2020.0101663);
- ha assolto il pagamento dell'imposta di bollo ai sensi della l'imposta di bollo dovuta ai sensi della normativa vigente come da dichiarazione sostitutiva registrata agli atti con prot. Num. PG/2020/100985;

**CONSIDERATO INOLTRE** la comunicazione ricevuta dal personale Regionale addetto al Bilancio in merito alla corretta imputazione dei versamenti eseguiti dal richiedente (rif. Prot. Num. PG/2020/101230);

**RITENUTO**, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica FE19A0006 sino al 31.12.2029;

## **DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla Società Agricola Fienil di Ferro SS – C.F. 02824300368, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice sisteb FE07A0136, ai sensi dell'art. 5 e ss., r.r. 41/2001, secondo le caratteristiche di seguito descritte:
  - Portata massima richiesta: 6 l/s, Volume annuo richiesto: 25.000 mc
  - Pozzo n.1: localizzazione nel comune di Finale Emilia (MO) coordinate catastali fg.77 mapp.159, coordinate UTM-RER x: 673.872 y: 966.722, profondità 25 m dal p.c;
  - Pozzo n.2 (riserva): localizzazione nel comune di Finale Emilia (MO) coordinate catastali fg.77 mapp.123, coordinate UTM-RER x: 673.847 y: 966.800, profondità 30 m dal p.c;
  - Uso: zootecnico (abbeveraggio Bestiame e Pulizia Stalle);
2. di stabilire che la concessione sia valida fino al 31.12.2029;
3. di dare atto che l'utilizzo zootecnico della risorsa è assimilato, alla luce dei criteri definiti dalla DGR 1225/2001 e della relativa nota interpretativa del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna prot. ARPAE n. PG/2020/65108 alla categoria d'uso "igienico ed assimilati", di cui alla lettera f) dell'art. 152, comma 2, della LR 3/1999,
4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, trasmesso, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in data 14.07.2020;
5. di dare atto che quanto dovuto per le spese di istruttoria è quantificato in € 190,00 €
6. di dare atto che il canone dovuto per l'anno 2020 è quantificato in 164,89 €;
7. di dare atto che il deposito cauzionale è quantificato in 250 €;
8. di dare atto che quanto dovuto a titolo di spese istruttorie è stato corrisposto;
9. di dare atto che quanto dovuto a titolo di deposito cauzionale è stato corrisposto,
10. di dare atto che quanto dovuto per l'uso della risorsa nel 2020 è stato corrisposto;

11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
12. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
13. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
14. di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Marina Mengoli;
15. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
16. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata all'utente.

La Responsabile  
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara  
Dott.ssa Marina Mengoli  
*ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE*



**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni a cui è assoggettata la derivazione FE07A0136 da acque pubbliche nel comune di Finale Emilia (Mo) da parte della Società Agricola Fienil di Ferro SS – C.F. 02824300368

**ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA**

1. Il manufatto denominato “pozzo n.1” costituisce l’opera di presa principale per l’esercizio dell’emungimento della risorsa idrica.
2. E’ permesso il mantenimento dell’opera di presa denominata “pozzo n.2”, con funzioni di riserva in caso che il pozzo n. 1 sia inutilizzabile per rotture o imprevisti.
3. Il Pozzo n.1 è localizzato nel Comune di Finale Emilia (MO) alle coordinate catastali fg.77 mapp.159, coordinate UTM-RER x: 673.872 y: 966.722, ha profondità di m 25 dal p.c e un diametro di 150 mm, risulta equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kw 5,5 , dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 20 e m 25 dal piano di campagna.
4. Il Pozzo n.2 è localizzato nel comune di Finale Emilia (MO) alle coordinate catastali fg.77 mapp.123, coordinate UTM-RER x: 673.847 y: 966.800, ha profondità di m 30 dal p.c e un diametro di 150 mm, risulta equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kw 2,2, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 24 e m 30 dal piano di campagna.
5. Il pozzo n.1 è corredato di un avampozzo quadrato in cemento armato, avente dimensioni 80x80 cm e profondo 1 m, posto al di sotto del piano campagna con la rispettiva botola di copertura in ferro pari terra.
6. Il pozzo n.2 è corredato di un avampozzo circolare in cemento armato, di 1 m di diametro e profondo 1 m, fuori terra 50 cm, chiuso con lapide in cemento.

**ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D’USO DEL PRELIEVO**

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso zootecnico, per l'abbeveraggio del bestiame (suini) e la pulizia delle stalle. Tale uso è ricondotto all'uso "igienico e assimilati" di cui alla L.R. 3/99 e smi, alla luce dei criteri definiti dalla DGR 1225/2001 e della relativa nota interpretativa del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna prot. ARPAE n. PG/2020/65108.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima complessiva pari a l/s 6.
3. La portata massima prelevabile dal pozzo n.1 è pari a l/s 6.
4. la portata massima prelevabile dal pozzo n.2 è pari a l/s 4, qualora sia attivato in sostituzione del pozzo n.1.
5. Il Volume massimo prelevabile, corrispondente alla somma dei volumi prelevabili singolarmente dai suindicati pozzi, è pari a 25.000 mc.
6. Il prelievo interessa il corpo idrico sotterraneo denominato "0620ER-DQ2-TPAPCS - Transizione Pianura Appenninica-Padana - confinato superiore"

#### **ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Per l'annualità 2020 il canone per l'uso zootecnico della risorsa idrica, ricondotto all'uso "igienico e assimilati" di cui alla L.R. 3/99 e smi, alla luce dei criteri definiti dalla DGR 1225/2001 e della relativa nota interpretativa del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna prot. ARPAE n. PG/2020/65108, è pari a 164,89 €, ai sensi della DGR 65/2015 e della L.R. 2/2015.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati

dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

#### **ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale versato è pari a 250 € ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015..Esso verrà restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

#### **ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione è valida fino al 31.12.2029.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA**

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o

regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 7- DISPOSITIVI DI MISURAZIONE**

1. Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione dei quantitativi idrici derivati presso ognuno dei punti di prelievo oggetto di concessione e a mantenerli in stato di efficienza.

2. Il concessionario è tenuto a trasmettere le misure di prelievo rilevate al 31 dicembre di ogni anno, entro il 31 gennaio successivo, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.

3. La trasmissione dei dati rilevati dovrà essere supportata da adeguata documentazione fotografica comprovante la misurazione eseguita.

4. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

5. Qualora durante l'esercizio della derivazione tali dispositivi di misurazione risultino non più

utilizzabili, il concessionario è tenuto alla loro immediata sostituzione a comunicarlo ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio unitamente al dato registrato al momento della sostituzione.

#### **ARTICOLO 8- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

- 1. Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello bifacciale delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.
- 2. Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
- 3. Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
- 4. Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
- 5. Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 6. Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

**7. Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

#### **ARTICOLO 9- ALTRE PRESCRIZIONI**

1. Il concessionario è tenuto a rispettare tutte le eventuali condizioni imposte nell'ambito autorizzativo A.I.A. ed in particolare è tenuto all'attuazione delle eventuali misure di risparmio idrico e al rispetto di eventuali prescrizioni con riferimento allo stato quali-quantitativo della risorsa idrica, nonché al rispetto delle condizioni e dei requisiti per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici previste nell'ambito autorizzativo suindicato e dalla normativa vigente.

2. Qualora se ne verificano i presupposti, potrà essere richiesto al Concessionario di monitorare le acque di falda per valutare la salinità delle stesse e il fenomeno di risalita del cuneo salino ed eventuali altri parametri idrogeologici e chimico-fisici; in tal caso il Concessionario è tenuto allo svolgimento di tali attività.

3. A fini di tutelare lo stato quantitativo/qualitativo della risorsa idrica, l'Amministrazione competente in materia di Demanio Idrico potrà revisionare i volumi idrici prelevabili in qualsiasi momento.

4. Qualora il prelievo dal pozzo n.2 sia attivato con funzioni di riserva nei casi in cui il pozzo n. 1 sia inutilizzabile per rotture o imprevisti, il concessionario è tenuto a darne comunicazione tempestivamente all'Amministrazione competente in materia di Demanio Idrico. Comunicazione simile deve essere eseguita dal concessionario successivamente al momento del ripristino del prelievo dal pozzo n.1 e conseguente disattivazione del prelievo dal pozzo n.2.

#### **ARTICOLO 10 – VERIFICHE DI CONGRUITÀ**

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

#### **ARTICOLO 11 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia delle norme poste a tutela delle acque, delle norme in materia di pianificazione territoriale, urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.
2. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi o autorizzativi occorrenti, qualora necessario.
3. L'utilizzo delle risorse demaniali senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa secondo la normativa vigente.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**